REGOLAMENTO (CEE) N. 1650/90 DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 2496/78 che stabilisce le modalità per la concessione di aiuti all'ammasso privato di formaggio Provolone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3879/89 [2], in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,

considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2496/78 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 14/84 [4], all'atto dell'entrata all'ammasso, sui formaggi è apposto a fuoco un marchio specifico di ammasso; che tale tecnica di marchiatura non è più rispondente alle esigenze del mercato; che si ravvisa pertanto la necessità di prevedere una semplice marchiatura dei formaggi;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 2 dello stesso regolamento fissa l'importo dell'aiuto; che occorre modificare tale importo per tener conto dell'andamento della situazione del mercato del Provolone;

considerando che l'articolo 5 dello stesso regolamento stabilisce le disposizioni di controllo relative alle partite di formaggio vincolate da un contratto di ammasso privato; che, alla luce dell'esperienza acquisita in materia di controllo, è opportuno precisare le disposizioni ad esso relative, con particolare riferimento alla documentazione da presentare e alle verifiche in loco da effettuare; che queste nuove disposizioni rendono necessario accordare agli Stati membri la possibilità di disporre che le spese dei controlli siano a carico, in tutto o in parte, del contraente;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2496/78 è modificato come segue:

1) All'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), i termini « a fuoco » sono soppressi.

2) All'articolo 4, paragrafo 2, l'importo « 2,9 ecu » è sostituito da « 2,56 ecu ».

3) Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« *Articolo 5*

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano rispettate le condizioni che danno diritto al pagamento dell'aiuto.

2. Il contraente tiene a disposizione delle autorità nazionali cui compete il controllo della misura, tutti i documenti che consentano di accertare, per quanto riguarda i prodotti sottoposti all'ammasso privato, i seguenti elementi:

a) la proprietà al momento dell'immagazzinamento,

b) l'origine e la data di fabbricazione dei formaggi,

c) la data di entrata all'ammasso,

d) la presenza nel deposito,

e) la data di uscita dall'ammasso.

3. Il contraente o eventualmente, in sua vece, il responsabile del deposito tiene una contabilità di magazzino a disposizione nel deposito stesso, in cui figurano:

a) l'identificazione, mediante il numero di contratto, dei prodotti sottoposti all'ammasso privato,

b) le date di entrata e di uscita dall'ammasso,

c) il numero di formaggi e il peso, per partita,

d) l'ubicazione dei prodotti nel magazzino.

4. I prodotti ammassati devono essere facilmente identificabili e contraddistinti per ciascun contratto.

5. Al momento dell'entrata all'ammasso, gli organismi competenti procedono a controlli, allo scopo di accertare che i prodotti ammassati siano ammissibili all'aiuto e d'impedire qualsiasi possibilità di sostituzione dei prodotti nel corso dell'ammasso contrattuale, fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f).

6. L'organismo nazionale preposto al controllo procede:

a) ad un controllo inopinato della presenza dei prodotti nel magazzino. Il campione preso in considerazione dev'essere rappresentativo e corrispondere almeno al 10 % della quantità contrattuale complessiva di una misura di aiuto all'ammasso privato. Oltre all'esame della contabilità di cui al paragrafo 3, questo controllo comprende la verifica materiale del peso e della natura dei prodotti a la loro identificazione. Queste verifiche materiali devono concernere almeno il 5 % della quantità sottoposta al controllo inopinato;

---

[1] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
[2] GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 1.
[3] GU n. L 300 del 27. 10. 1978, pag. 24.
[4] GU n. L 3 del 5. 1. 1984, pag. 13.

b) ad un controllo della presenza dei prodotti al termine del periodo di ammasso contrattuale.

7. I controlli effettuati ai sensi dei paragrafi 5 e 6 devono costituire oggetto di una relazione nella quale si precisano :

— la data del controllo,

— la sua durata,

— le operazioni effettuate.

La relazione di controllo deve essere firmata dal funzionario responsabile e controfirmata dal contraente o, se del caso, dal responsabile del magazzino.

8. Qualora si accertino irregolarità che interessano il 5 % o più dei prodotti controllati, il controllo viene esteso ad un campione più ampio, che sarà determinato dall'organismo competente.

Gli Stati membri comunicano tali casi alla Commissione entro il termine di quattro settimane.

9. Gli Stati membri possono disporre che le spese dei controlli siano, in tutto o in parte, a carico del contraente. ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica ai contratti di ammasso che sono stati conclusi a partire dal giorno della sua entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione